

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, oltre alla fornitura del materiale di consumo e di confort per i servizi igienici della Fondazione Film Commission Torino Piemonte | CPV 90919200-4 | CIG B62FE6BB36

Deliberazione di esclusione

Il Direttore Generale della Fondazione Film Commission Torino Piemonte ("Fondazione"), nonché Responsabile Unico del Progetto della procedura di gara in oggetto ("Procedura"), Dott. Paolo Manera

Premesso che:

- a) in data 25/03/2025 è stata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice") la Procedura;
- b) nella lettera d'invito della Procedura si è prevista, all'art. 7.1, l'aggiudicazione dell'appalto attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 108, comma 2, del Codice con il seguente riparto di punteggio:
 - offerta tecnica: max 70/100 punti;
 - offerta economica: max 30/100 punti;
- c) l'art. 2.1 della stessa lettera di invito quantifica l'importo a base d'asta in € 139.999,99, oltre IVA, e gli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze – non soggetti a ribasso e compresi nell'importo a base d'asta – in € 2.500;
- d) ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice: *"i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso"*;
- e) **gli oneri di sicurezza da interferenza non possono essere soggetti a ribasso** e, dunque, non afferiscono alla componente variabile dell'offerta economica delle imprese concorrenti: trattandosi di costi necessari, finalizzati alla massima tutela dell'integrità dei lavoratori, essi costituiscono un dato esterno (rispetto agli operatori economici) ed immodificabile, che le imprese concorrenti devono limitarsi a recepire nelle loro offerte (cfr. sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6872 e Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907);
- f) nelle procedure ad evidenza pubblica, **l'operatore economico che individua in modo scorretto la base d'asta, applicando il ribasso (anche) sugli oneri di sicurezza senza scorporarli, deve essere escluso** dalla procedura di gara (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2025, n. 2950);
- g) ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice: *"nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"*;
- h) ai sensi dell'art. 110, comma 4, lett. b) del Codice, non sono ammesse giustificazioni sul prezzo dell'offerta relative ai costi di sicurezza.

Considerato che:

- 1) in seguito alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche effettuata da parte della commissione giudicatrice, l'offerta presentata in gara da Astra Global Solution S.r.l. ("Astra") è risultata prima in graduatoria, avendo conseguito i seguenti punteggi:
 - offerta tecnica: 58,32/70 punti;

- offerta economica: 24,53/30 punti;
 - offerta totale: 82,853/100 punti;
- 2) la Fondazione ha rilevato, nell'offerta di Astra, elementi specifici e caratteristiche tali da risultare sospetta di anomalia, specie in considerazione dei costi della manodopera indicati e, per tale motivo, in data 3 giugno 2025, ha richiesto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice la presentazione di idonee spiegazioni in merito al prezzo offerto al fine di valutarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, da rendere entro e non oltre il giorno 18 giugno 2025;
- 3) Astra ha provveduto a riscontrare alle richieste della Fondazione in data 12 giugno 2025, trasmettendo un riepilogo delle voci di prezzo che compongono l'offerta economica complessiva proposta;
- 4) in seguito ad attenta analisi della documentazione fornita da Astra, è emerso tuttavia inequivocabilmente che **l'offerta economica presenta un ribasso sugli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze**. In particolare:
- nell'offerta economica risulta indicato un ribasso percentuale del 20,71%: tale ribasso, pacificamente era da intendersi applicabile solo sull'importo di € 137.499,00 (derivante da € 139.999,99 - € 2500 di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non ribassabili) per un totale di € 109.023,74;
 - nelle spiegazioni fornite per la verifica di congruità dell'offerta risulta invece indicato un importo complessivo di € 111.010,94 che corrisponde alla differenza tra € 139.999,99 e € 28.993,99 (pari al 20,71% di € 139.999,99);
- 5) da quanto sopra si desume che **il ribasso è stato applicato da Astra anche sugli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze**, che invece non sono ribassabili secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2.1 della lettera d'invito della Procedura e dall'art. 41, comma 14 del Codice.

Tale condotta risulta, dunque, in contrasto con le disposizioni di gara e con la normativa primaria, rendendo l'offerta non ammissibile.

Dato atto che:

la Fondazione, per ulteriormente verificare la sussistenza di tale non conformità dell'offerta di Astra, si è avvalsa anche del parere tecnico dell'Ing. Martini Fabrizio, in qualità di proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (allegato n. 1).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA:

Pesclusione della società Astra Global Solution S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto per i motivi di cui sopra.

Si comunica che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva e che sarà data comunicazione del relativo contenuto alla società Astra Global Solution S.r.l., entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione

della stessa sul sito istituzionale della Fondazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare, entro 30 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, decorrenti dalla relativa comunicazione.

Distinti saluti.

Torino, 7 luglio 2025



Il R.U.P.
Paolo Manera

